

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

7° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 GENNAIO 2002

---

**Presidenza del presidente ASCIUTTI**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****(893) *Disciplina dell'attività archeologica subacquea***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5
MONTICONE ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	3
* TESSITORE ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	3
FAVARO ( <i>FI</i> ), <i>relatore</i> . . . . .	4
SGARBI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> . . . . .	4

**(894) *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico***

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 5
----------------------	--------

---

*N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani: SDI; Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.*

*I lavori hanno inizio alle ore 16,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **(893) *Disciplina dell'attività archeologica subacquea***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 893, sospesa nella seduta dello scorso 24 gennaio nel corso della quale il relatore, senatore Favaro, ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONTICONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, condividiamo pienamente la puntuale relazione svolta dal collega Favaro. L'unica preoccupazione che desideriamo sottolineare attiene alla delicatezza dell'attività di vigilanza sulle operazioni archeologiche subacquee che, a nostro avviso, non vede sufficientemente coinvolto il personale tecnico e cioè gli archeologi stessi. Per lo svolgimento di tale attività è previsto il concorso della Marina militare e, ovviamente, del Ministero per i beni e le attività culturali; tuttavia, da un'analisi della storia recente dell'archeologia subacquea – mi riferisco ad esempio alle iniziative che hanno riguardato il Salento – emerge l'opportunità di una specializzazione di carattere tecnico in questo settore. Questa attività, infatti, va considerata sotto un doppio profilo: quello specificatamente attinente all'ambiente marino ed un secondo concernente quella che definirei la funzione di ripensamento dell'attività archeologica stessa.

In tal senso sarebbe pertanto auspicabile una valutazione più approfondita di queste competenze di vigilanza e promozione del settore anche dal punto di vista della formazione del personale addetto, attraverso la predisposizione di ulteriori corsi di specializzazione.

TESSITORE (*DS-U*). Signor Presidente, nell'associarmi alle considerazioni del senatore Monticone che condivido pienamente, vorrei ricordare – e di quanto dirò il collega Berlinguer è testimone autorevole per il suo passato incarico di Ministro – come anche in ambito universitario alle discipline riguardanti l'archeologia subacquea siano state affiancate specializzazioni di carattere tecnico, tant'è che a tali corsi possono partecipare anche ingegneri, geologi o chimici.

Auspico quindi un intervento normativo chiarificatore, giacché in caso contrario, al di là delle buone intenzioni, si corre il rischio di retrocedere rispetto al livello che la ricerca archeologica ha raggiunto in questi ultimi anni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FAVARO, *relatore*. La disciplina delle attività di vigilanza era in origine prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura ed è l'elemento che forse ha creato le maggiori difficoltà nell'ambito del provvedimento. Infatti, in base alla normativa vigente i soggetti istituzionali competenti in tale materia sono numerosi e vanno dalla Guardia di finanza alle Capitanerie di porto, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri nonché alla Marina militare. È parso pertanto opportuno, al fine di evitare i problemi che avrebbero potuto determinarsi a causa dell'intersecarsi delle suddette molteplici competenze, espungere tale norma evitando di codificare nello specifico l'attività di vigilanza e quindi lasciando in proposito un margine di flessibilità e discrezionalità.

SGARBI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo considera legittime le preoccupazioni esplicitate dai senatori intervenuti e ritiene che una possibile risposta potrebbe essere rappresentata da un opportuno coordinamento fra le attività di vigilanza e quelle tecnico-scientifiche.

La necessità di una normativa in questo settore è indubbia ed è stata più volte sottolineata da numerose sovrintendenze, che hanno sollecitato addirittura l'istituzione di due sovrintendenze speciali competenti per materia, di cui una per il Nord ed un'altra per il Centro-Sud. Non va dimenticato, infatti, che una parte cospicua e forse più rappresentativa del patrimonio archeologico conservato nei nostri musei proviene proprio dai fondali marini; del resto, la medesima provenienza hanno anche talune opere di cui sono venuti illecitamente in possesso alcuni musei stranieri: un esempio per tutte è la famosa statua bronzea di Lisippo di Fano.

Gli straordinari rinvenimenti di Riace, Venezia, Pisa e dell'isola dell'Asinara hanno evidenziato l'enorme contributo che l'archeologia subacquea ha dato alla ricerca archeologica, tant'è che esperti di spicco che collaborano con le sovrintendenze, ad esempio il professor Nicosia, hanno indirizzato la loro attività più recente prevalentemente in questa direzione.

Sotto questo profilo, particolare importanza riveste il comma 5 dell'articolo 1, laddove è previsto espressamente che: «Nessuno può procedere a prospezioni con strumenti atti a favorire la localizzazione dei beni culturali di cui al presente articolo, a scavi, a sondaggi o a recuperi senza avere preliminarmente ottenuto le specifiche autorizzazioni».

Siamo in presenza di una attività che non può essere lasciata ad una dimensione amatoriale o casuale, come invece è accaduto in passato, quando il recupero di alcune opere fu dovuto al caso e non alla ricerca scientifica. Da qui la necessità di stabilire un metodo anche per l'attività archeologica subacquea – onde evitare di intervenire a posteriori per sanare la casualità di un ritrovamento, con tutte le difficoltà che è stato necessario affrontare in passato – procedendo in questo settore allo stesso modo in cui si interviene per quanto riguarda gli scavi su terra.

Per quanto riguarda l'articolato del provvedimento, che pure è stato rielaborato in tempi recenti, il Governo ritiene necessario introdurre alcune modifiche conseguenti all'esigenza di uniformare la normativa alla nuova

Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale (adottata successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri). La protezione del patrimonio culturale subacqueo diventa, quindi, un problema di interesse universale che merita un'attenzione particolare.

Siamo abituati a considerare che la ricerca archeologica si svolga prevalentemente sui territori; dobbiamo iniziare a pensare che anche il mare è un territorio, dove peraltro si è svolta una storia senza fine.

Un altro punto che deve essere chiarito è quello relativo all'adozione del criterio della linea mediana nei casi di sovrapposizione della zona italiana con analoga zona o con il mare territoriale di altro Stato (ad esempio la Tunisia). Problematica, questa, di particolare rilievo rispetto alla politica estera, ma anche alla luce del rinvenimento dell'ultimo bronzo ritrovato a Mazara del Vallo in merito al quale non è stata ancora puntualmente definita la competenza territoriale del campo di ritrovamento.

Pertanto, in merito a questi due aspetti, ritengo che il testo debba essere meglio specificato introducendo alcune modifiche. Analogamente, ritengo che siano da accogliere le raccomandazioni avanzate dai senatori Monticone e Tessitore circa la necessità di utilizzare nelle attività di vigilanza sulle operazioni di recupero archeologico personale specializzato. Ciò al fine di evitare che il provvedimento in questione sancisca solo un principio e per fare in modo che esso rappresenti anche il punto di partenza per l'istituzione di due sovrintendenze speciali competenti in materia, di cui una al Nord e una al Centro-Sud.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per essere intervenuto.

Propongo di fissare a giovedì prossimo, 31 gennaio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

**(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico**

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. In considerazione della recente presentazione del disegno di legge n. 1057 da parte della senatrice Acciarini, vertente sulla stessa materia del disegno di legge in titolo, rinvio la discussione del disegno di legge n. 894 in attesa dell'assegnazione alla Commissione dell'anzidetto disegno di legge n. 1057.

*I lavori terminano alle ore 16,20.*





